



Circolare 1/2022

Temi:

Modifica aliquote IRPEF	1
Esclusione IRAP Persone fisiche dal 2022.....	2
Esenzione IRPEF Coltivatori diretti / IAP	2
Bonus edilizi e Superbonus	2
Eliminazione barriere architettoniche.....	3
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali.....	3
Credito R&S / Innovazione tecnologica / Attività innovative	4
Rifinanziamento "Sabatini-TER"	4
Novità modelli INTRASTAT per il 2022	4
Fondo Garanzia PMI.....	5
Aumento limite annuo crediti compensabili tramite Mod. F24	5
Agevolazione "Prima Casa" under 36.....	5
Altro.....	6
L'emissione della nota di credito all'avvio del fallimento	6
Prestazioni occasionali soggette a comunicazione preventiva	6
Aliquote Enasarco 2022	7
Esenzione IMU beni merce	7
Contanti, limite da 1 gennaio 2022 pari ad Euro 1.000,00.....	7

Gentili Clienti,

recentemente è stata approvata la "Legge di Bilancio 2022", legge n. 234/2021. In sede di conversione sono state introdotte alcune novità, di seguito esaminate. Inoltre vorremmo informarvi di altri importanti interventi.

Modifica aliquote IRPEF

A decorrere dal 01.01.2022 si applicano i seguenti scaglioni ed aliquote ai fini IRPEF:

Scaglioni dal 01.01.2022	Aliquota
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%



Scaglioni prima del 01.01.2022	Aliquota
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	27%
Oltre 28.000 e fino a 55.000	38%
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%
Oltre 75.000	43%

A fronte della riduzione di aliquote viene abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendenti e redditi equivalenti superiori a euro 15.000. A certe condizioni, anche i dipendenti che generano un reddito fino a 28.000 euro ne beneficeranno.

Esclusione IRAP Persone fisiche dal 2022

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.)

Coloro che sono soggetti IRAP nel 2021 e che per il 2022 rientrano nelle disposizioni della legge di Bilancio 2022 dovranno presentare la dichiarazione IRAP 2022 e versare il saldo dell'imposta. Non sono più dovuti gli acconti per l'anno successivo.

Esenzione IRPEF Coltivatori diretti / IAP

È confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Bonus edilizi e Superbonus

La Legge di Bilancio 2022 prevede una proroga dei seguenti bonus:

- **interventi di recupero edilizio** per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000 (prorogato al 31.12.2024);
- **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del 65%, ridotto a 50% per finestre comprensive di infissi, schermature solari, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (prorogato al 31.12.2024);
- **bonus mobili** con la detrazione del 50% su una spesa massima pari ad Euro 10.000 per l'anno 2022. Per gli anni 2023 e 2024 il limite di spesa scende ad Euro 5.000;
- **bonus "verde"**, ossia la detrazione del 36% su una spesa massima di Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo per la "sistemazione a verde" e la copertura a verde e di giardini pensili (prorogato al 31.12.2024);
- Il **bonus facciate**, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) è riconosciuto nella misura del 60% per le spese sostenute nel 2022.



Per il **Superbonus** (detrazione del 110%) risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.

La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all'intervento, al soggetto e all'immobile. Più in particolare, sono previsti i seguenti termini:

- **31 dicembre 2025** (con aliquota del **110%** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati dai condomini, oppure da persone fisiche uniche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
- **31 dicembre 2022** per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che entro la data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l'opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l'asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese.

Inoltre è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% (anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante). Da tale adempimento sono esclusi i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI direttamente all'Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Eliminazione barriere architettoniche

Con l'introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una **nuova detrazione** nella misura del **75%** delle **spese sostenute nel 2022** per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**.

Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:

- **€ 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **€ 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- **€ 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per tali interventi il soggetto che sostiene le relative spese può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

È confermata la proroga, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B. I crediti d'imposta per gli investimenti in beni "**Industria 4.0**", spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

- fino al 31.12.2025; ovvero
- fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione riguarda gli investimenti **in beni materiali e immateriali strumentali nuovi**. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:



- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.

Per gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi 4.0** il credito è riconosciuto alle imprese nella seguente misura:

Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.6.2022 almeno 20% acconto)	Investimento 01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.6.2023 almeno 20% acconto)	Investimento 01.01.2023-31.12.2025 (o 30.6.2026 almeno 20% acconto)
Fino a Euro 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a Euro 2.500.000 fino a Euro 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a Euro 10.000.000 fino a Euro 20.000.000	10%	10%	5%
limite massimo di costi ammissibili Euro 20.000.000			

Per gli investimenti in **beni immateriali strumentali nuovi 4.0** viene riconosciuto un credito nella misura del 20% per gli investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (limite 1 milione), del 15% per gli investimenti effettuati nel 2024 (limite 1 milione) e del 10% per gli investimenti effettuati nel 2025 (limite 1 milione).

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in 3 quote annuali.

Credito R&S / Innovazione tecnologica / Attività innovative

È confermata la proroga del credito d'imposta fino al 31.12.2031 per gli **investimenti in ricerca e sviluppo**, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di Euro), mentre durante il periodo successivo l'aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di Euro).

Il credito d'imposta per le **attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.

Per le attività di **innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati** (per il raggiungimento di uno degli obiettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure:

- 15% nel limite di 2 milioni di Euro per il 2022;
- 10% nel limite di 4 milioni di Euro per il 2023 e
- 5% nel limite di 4 milioni di Euro per il 2024-2025.

Rifinanziamento "Sabatini-TER"

È confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

Novità modelli INTRASTAT per il 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove modalità di presentazione dei modelli INTRASTAT per gli acquisti e vendite di beni e servizi intracomunitarie.



Per le **“Cessioni di beni intra-UE”** si evidenzia che:

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest'ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di Euro);
- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a Euro 1.000, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata;
- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci;
- per le operazioni in regime di “call-off stock” è stata introdotta la sezione 5 del modello INTRA. Nel modello, sono fornite le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.

Per gli **“Acquisti di beni Intra-UE”** si evidenzia che:

- è confermata l'abolizione della presentazione su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a Euro 350.000 (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di Euro 200.000).
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta;
- anche per gli acquisti di beni è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a Euro 1.000, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;

Relativamente alle **prestazioni di “servizi Intra-UE”** ricevute:

- viene confermata il venir meno dell'obbligo di presentazione su base trimestrale, e rimane ferma la soglia di Euro 100.000 (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti) per la presentazione mensile;
- non è più prevista l'indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.

Fondo Garanzia PMI

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 **al 30.6.2022** dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

A seguito delle modifiche apportate:

- **a decorrere dall'1.1.2022** la copertura del fondo **si riduce dal 90% all'80%**;
- **a decorrere dall'1.4.2022** per il rilascio della garanzia è richiesto il **pagamento di una commissione** da versare al Fondo per la garanzia delle PMI.

Aumento limite annuo crediti compensabili tramite Mod. F24

È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal **2022, a € 2 milioni** del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

Agevolazione “Prima Casa” under 36

È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei “giovani” per l'acquisto della “prima casa”.



L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione (tranne categoria catastale: A/1, A/8 e A/9, e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto stipulati nel periodo 26.05.2021 – 31.12.2022) da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a Euro 40.000 e consiste:

1. nell'esenzione dalle **imposte d'atto** (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
2. nell'esenzione dall'**imposta sostitutiva** sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Altro

L'emissione della nota di credito all'avvio del fallimento

Per le **procedure iniziate dal 26 maggio 2021**, il recupero dell'Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell'operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

Nel caso in cui, successivamente all'emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.

Nel caso di atti esecutivi individuali, si deve attendere la conclusione del procedimento.

Per le procedure in corso che sono state aperte prima del 26 maggio 2021, si applica il vecchio regolamento. Per questi, bisogna aspettare la chiusura del fallimento. Questo avviene con il deposito del piano di riparto e la scadenza del termine per l'opposizione corrispondente.

Con il nuovo regolamento, è importante assicurarsi che la nota di credito sia emessa tempestivamente. Si applicano qui le regole generali sul termine dell'emissione della fattura elettronica.

Esempio: Fallimento aperto nel luglio 2021. La nota di credito deve essere emesso entro 2021. La nota di credito può essere preso in considerazione al più tardi nella dichiarazione annuale dell'IVA per il 2021, che deve essere presentata entro il 30 aprile 2022.

Prestazioni occasionali soggette a comunicazione preventiva

Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto **un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali**. Più precisamente, con la modifica del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, è stato previsto che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro (della relativa provincia) competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Per la provincia di Bolzano l'indirizzo PEC è: gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it.

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;



- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Omettere la comunicazione, che dovrà essere preventiva rispetto all'inizio dell'attività, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Aliquote Enasarco 2022

Le aliquote Enasarco da applicare per le fatture emesse nel 2022 restano le stesse del 2021.

Per gli agenti di commercio in ditta individuale le aliquote contributive Enasarco sono confermate al 17%, di cui l'8,50% a carico dell'azienda e l'8,50% a carico dell'agente. I minimali e i massimali Enasarco per l'anno 2022 saranno invece aggiornati, come di consueto, di pari passo con l'aggiornamento dei valori ISTAT del nuovo anno.

Vorremo ricordare anche se la prima fattura che viene emessa nel 2022 riguarda provvigioni di competenza 2021, non dev'essere indicato l'aliquota Enasarco nel caso in cui lo scorso anno è già stato raggiunto il massimale.

Esenzione IMU beni merce

L'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione IMU.

Contanti, limite da 1 gennaio 2022 pari ad Euro 1.000

A partire dal 1° gennaio 2022, i pagamenti in contanti saranno possibili solo fino a un importo pari ad **Euro 999,99**. Sono previste sanzioni tra Euro 1.000 ed Euro 250.000.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.